



FBA

Fondo Banche Assicurazioni

Avviso 2/2017

Piani Individuali

1. Attività finanziabili

- 1.1. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 13 maggio 2008, promuove il presente Avviso per sostenere e finanziare azioni di formazione continua mediante Piani Individuali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell'occupabilità, dell'adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese.
- 1.2. Il Fondo promuove l'utilizzo dei Piani Individuali quali percorsi per il completamento specialistico dello sviluppo individuale delle conoscenze e delle competenze, in una prospettiva di arricchimento continuo e mirato delle professionalità dei dipendenti delle aziende aderenti.
- 1.3. L'Avviso rimarrà aperto fino al **28 febbraio 2018**, salvo eventuale proroga o chiusura anticipata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

2. Attività formative finanziate

- 2.1. Il presente Avviso finanzia esclusivamente attività formative rivolte a singoli dipendenti.
- 2.2. Sono ammissibili attività di formazione realizzate con modalità formative in presenza, a distanza e blended.
- 2.3. Il numero massimo di lavoratori coinvolgibili per la stessa attività nelle stesse date e orari è indicato nella tabella 1 al punto 3.2.

3. Risorse finanziarie

- 3.1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di **€ 7.000.000,00** (sette milioni).
- 3.2. Ogni singola impresa, beneficiaria anche di più Piani, ha diritto ad un finanziamento complessivo correlato al numero dei dipendenti iscritti al Fondo al **30 marzo 2017** (competenza febbraio 2017)¹, esclusi i dirigenti. Nella tabella seguente sono riportate le classi di finanziamento e il numero massimo di lavoratori coinvolgibili, nelle stesse date e orari.

¹ Ogni impresa, prima di accedere al formulario, dovrà completare le procedure richieste nella sezione *Anagrafica* del nuovo *Sistema Informativo Gestione Avvisi* (S.I.G.A. 2.0).

Tabella 1 - Classi dimensionali e finanziamento complessivo

Classi dimensionali	Finanziamento complessivo per singola impresa	Numero massimo di lavoratori/trici per corso
da 1 a 50 dipendenti	€ 15.000,00	2
da 51 a 500 dipendenti	€ 52.500,00	3
da 501 a 1.500 dipendenti	€ 131.250,00	4
da 1.501 a 3.000 dipendenti	€ 196.875,00	5
da 3.001 a 7.000 dipendenti	€ 262.500,00	5
da 7.001 a 10.000 dipendenti	€ 420.000,00	5
da 10.001 a 20.000 dipendenti	€ 525.000,00	6
oltre 20.000 dipendenti	€ 525.000,00	8

- 3.3. Non c'è limite al numero di domande di finanziamento presentabili, se non quello relativo al finanziamento complessivo.
- 3.4. Le soglie di finanziamento per il presente Avviso non sono vincolate ad altri eventuali limiti presenti in altri Avvisi.
- 3.5. Il Fondo, al termine dell'iter di approvazione delle domande di finanziamento presentate, aggiornerà e comunicherà agli associati il valore economico residuale disponibile per finanziare le domande successive.
- 3.6. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie di cui al punto 3.1 prima della scadenza dell'Avviso, il Consiglio d'Amministrazione del Fondo delibererà la chiusura anticipata o l'eventuale rifinanziamento dell'Avviso.
- 3.7. La formazione obbligatoria è compresa nelle seguenti tematiche e sarà finanziata se esplicitamente prevista tra le Parti nell'Accordo sindacale e solamente in caso di utilizzo del Regime d'aiuti *de minimis* (Regolamento UE N. 1407/2013 della Commissione):
- Testo unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) e successive modifiche;
 - Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, relativamente ai soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento previsto al Capo II, articolo 4 del Regolamento IVASS (cfr. Allegato 1).
- 3.8. I corsi di formazione e aggiornamento previsti dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, non sono ritenuti di formazione obbligatoria qualora richiesti dai seguenti soggetti:

- le imprese di assicurazione e riassicurazione;
- gli intermediari iscritti nelle sezioni A (Agenti), B (Broker) e D (Banche, SIM, Intermediari Finanziari, Poste Italiane) del RUI (*Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi*).

4. Importo del finanziamento

- 4.1. Il finanziamento massimo previsto per ciascun Piano è di **€ 3.000,00** comprensivi d'IVA.

5. Inizio e termine delle attività formative

5.1. Le imprese potranno iniziare le attività formative successivamente alla comunicazione di approvazione della Domanda di finanziamento da parte del Fondo.

- 5.2. Le attività formative di ciascun Piano Individuale dovranno iniziare entro la scadenza dell'Avviso.

- 5.3. La durata massima di ciascun Piano Individuale è stabilita in 12 mesi.

6. I Destinatari delle attività formative

- 6.1. I destinatari delle attività formative previste nei Piani presentati sono i dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975 e successive modificazioni, ivi compresi gli assunti con legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- 6.2. La formazione dei dipendenti assunti con contratto di apprendistato è finanziabile solo in caso di utilizzo del Regolamento (UE) 1407/2013 relativo agli Aiuti «de minimis».

7. I Soggetti Presentatori

- 7.1. Requisito indispensabile per la presentazione al Fondo di un Piano formativo è che l'adesione al Fondo sia stata effettuata entro il **30 marzo 2017** (competenza febbraio 2017)².
- 7.2. Essere in regola, a decorrere dalla dichiarazione contributiva relativa a gennaio 2013, con l'inserimento nel sistema informatico CFI (Contribuzione Fondo Interprofessionale) dei dati relativi alle dichiarazioni mensili presentate all'INPS, dalla fase di presentazione alla consegna del rendiconto.
- 7.3. Possono presentare i Piani Individuali esclusivamente le singole imprese per i propri dipendenti.
- 7.4. Per essere ammesse al finanziamento, le imprese non iscritte negli Albi della Banca d'Italia,

² Le imprese costituite dopo il 30/03/2017 a seguito di operazioni societarie dovranno dimostrare la continuità di adesione al Fondo (Circolare INPS n. 54 del 08/04/2009).

dell'IVASS e della CONSOB dovranno attestare la loro regolarità amministrativa presentando, in maniera completa e conforme il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

8. Gli Attuatori

8.1. Per lo svolgimento delle attività formative, le imprese beneficiarie del finanziamento devono avvalersi di Soggetti Attuatori che possiedano, al momento della presentazione della domanda di finanziamento, almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e successive revisioni, per attività di istruzione e formazione;
- b) società di consulenza e formazione con almeno 5 anni di presenza sul mercato e con un valore economico della produzione di almeno 1 milione di euro nell'ultimo bilancio approvato;
- c) Università pubbliche o private riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- d) Soggetti Istituzionali.

8.2. Non è ammessa la docenza di personale interno all'Impresa Beneficiaria o al Gruppo d'Imprese a cui appartiene.

9. Accordo sindacale

9.1. L'Accordo sarà sottoscritto tra impresa e rappresentanze dei lavoratori presenti in azienda appartenenti alle OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.

9.2. In completa assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, l'Accordo dovrà essere sottoscritto tra l'impresa e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative a livello territoriale delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.

9.3. L'Accordo dovrà riportare, nell'intestazione e negli spazi per le firme, sia per la parte datoriale che sindacale, i seguenti dati:

- nominativo completo del firmatario;
- struttura datoriale o sindacale di appartenenza;
- incarico ricoperto.

9.4. L'Accordo sindacale deve essere sottoscritto dopo la pubblicazione del presente Avviso e prima

dell'inizio delle attività per le quali è richiesto il finanziamento.

- 9.5. All'interno dell'Accordo deve essere prevista una verifica con le OO.SS. relativamente al complesso delle attività svolte.
- 9.6. Le imprese dovranno allegare al rendiconto finale una relazione complessiva che evidenzii l'effettuazione della verifica con le OO.SS. relativamente alle attività formative svolte.
- 9.7. Avranno altresì valore eventuali Accordi nazionali sottoscritti dalle Parti Sociali a livello nazionale.
- 9.8. Per i **Gruppi**, l'Accordo potrà essere sottoscritto anche tra l'impresa e le Delegazioni sindacali di Gruppo o i Coordinamenti sindacali di Gruppo, come previsto dall'Accordo del 15 marzo 2016 sottoscritto tra le Parti sociali (cfr. Allegato 2).

10. Aiuti di Stato

- 10.1. Le attività di formazione da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato e devono quindi rispettare il Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 oppure il Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis».
- 10.2. Relativamente al Regolamento (UE) N. 651/2014, in merito alla definizione di azienda in crisi, le imprese creditizie saranno valutate secondo la normativa di settore vigente.

11. Modalità e termini per la presentazione

- 11.1. Affinché le domande siano ammissibili a finanziamento, il Soggetto Presentatore è tenuto a fornire al Fondo, accedendo alla sezione *Presenta un Piano* del sito www.fondofba.it, le seguenti informazioni:
- scansione dell'Accordo sindacale con dettaglio dei firmatari e della data di sottoscrizione;
 - copia del contratto stipulato con l'attuatore (o copia delle schede di adesione ai corsi o altro documento comprovante un impegno di spesa verso il fornitore da parte del Soggetto Presentatore), in cui sia evidente il valore economico dei percorsi formativi contenuti nella domanda di finanziamento;
 - indicazione del regime di Aiuti di Stato prescelto.
- 11.2. La presentazione delle domande di finanziamento può essere effettuata in qualsiasi giorno di ogni mese a partire dal **31 luglio 2017**.

11.3. Per le corrette procedure di attivazione del finanziamento, si veda il *Regolamento per la Presentazione, Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi Individuali per tutti gli Avvisi 2017*.

12. Ammissibilità

12.1. Saranno considerate ammissibili le domande di finanziamento presentate nel rispetto di quanto indicato ai punti 7, 8 e 9 e pervenute secondo la procedura informatica prevista al punto 11.

12.2. La mancanza anche di un solo requisito tra quelli ai punti 7, 8 e 9 costituisce motivo di esclusione della domanda.

12.3. Ai Soggetti Presentatori delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili sarà comunicato il motivo di esclusione.

12.4. Saranno considerati ammissibili solamente Accordi nazionali con riferimento all'Avviso.

13. Ricorsi

13.1. In caso di non ammissibilità della domanda di finanziamento, è possibile il ricorso al Consiglio di Amministrazione di FBA, che esaminerà tutti i ricorsi inoltrati e delibererà in merito, a suo insindacabile giudizio.

13.2. Il ricorso dovrà pervenire al C.d.A. entro 10 giorni dall'invio della comunicazione di non ammissibilità da parte del Fondo.

14. Obblighi per la gestione dei Piani

14.1. Gli obblighi per la gestione dei Piani sono precisati nel *Regolamento per la Presentazione, Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi Individuali per tutti gli Avvisi 2017*, che costituisce parte integrante del presente Avviso.

15. Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

15.1. L'erogazione dei finanziamenti sarà subordinata al rispetto di quanto indicato nel *Regolamento per la Presentazione, Gestione e Rendicontazione dei Piani Formativi Individuali per tutti gli Avvisi 2017* e successiva all'approvazione della rendicontazione presentata.

15.2. Entro il **30 aprile 2019**, a pena di revoca del finanziamento, il Soggetto Presentatore dovrà inviare il rendiconto finale delle spese sostenute (Modello R.I.F.), sottoscritto con firma digitale

dal Legale Rappresentante o suo Delegato.

16. Informazioni

16.1. Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso è possibile contattare il Servizio Valutazione all'indirizzo: **avviso217@fondofba.it**.

17. Disposizioni finali

17.1. I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione delle domande di finanziamento, saranno utilizzati da FBA esclusivamente ai fini del presente Avviso, della relativa procedura di valutazione ed a scopi di statistica e di comunicazione, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.

18. Altre informazioni

18.1. Il presente Avviso è disponibile on-line sul sito istituzionale del Fondo: www.fondofba.it.

18.2. Ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico sulla privacy, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa.

18.3. In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, FBA informa che:

- i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. L'accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi;
- le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla:
 - raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a FBA dalle imprese;
 - gestione dei Piani formativi;
 - formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
- il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da FBA. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il Responsabile del Piano comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;
- i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili), al *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*;

- i dati relativi al finanziamento verranno pubblicati nel *Registro Nazionale degli Aiuti* (RNA) istituito presso la *Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico* (DGLI).

18.4. Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono utilizzati rivolgendo una richiesta a: Fondo Banche Assicurazioni, Via Tomacelli, 132 - 00186 Roma, e-mail: **privacy@fondofba.it**.

Data di pubblicazione, 10 luglio 2017